

*Università degli Studi della Tuscia**N. Rettore*

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art.2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244" e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 5 e 13;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249" e, in particolare, l'articolo 3, in cui sono definiti i requisiti di attivazione di tali percorsi formativi;

**VISTO** lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 480/12 dell'8 giugno 2012, così come modificato, da ultimo, con D.R. n. 185/19 dell'11 marzo 2019;

**VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi della Tuscia emanato con D.R. n. 823, del 16 ottobre 2012, modificato con D.R. n. 938, del 14 novembre 2014;

**VISTA** la nota n. 34823 del 7 novembre 2019 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca avente ad oggetto "Indicazioni operative attivazione V ciclo TFA sostegno";

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 12 febbraio 2020, n. 95, con il quale è stata autorizzata l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, agli Atenei che hanno presentato in tempo utile e validamente la propria potenziale offerta formativa, tra cui anche questa Università degli Studi della Tuscia, per un totale di 120 posti così distribuiti: n. 40 per la scuola dell'infanzia, n. 40 per la scuola primaria, n. 20 per la scuola secondaria di I grado e n. 20 per la scuola secondaria di II grado e sono state individuate le date di espletamento dei test preliminari per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno nei giorni 2 e 3 aprile 2020 e la data ultima entro la quale i corsi di cui al presente Decreto si debbano concludere;

**VISTO** il D.R. n. 144 del 26 febbraio 2020, con il quale è stata indetta la selezione pubblica presso l'Università degli Studi della Tuscia per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado (d'ora in poi, "Corsi di formazione") per l'a.a. 2019/2020;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 28 aprile 2020, n. 41, con il quale, in considerazione dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica, le date di svolgimento dei test preliminari per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per tutti gli indirizzi sono state rinviate nei giorni 22 settembre 2020, 24 settembre 2020, 29 settembre 2020 e 1° ottobre 2020;

**VISTO** il D.R. n. 505 del 9 settembre 2020 con il quale è stata, tra l'altro, nominata la Commissione esaminatrice per le prove di accesso dei corsi in parola;

**VISTO** il D.R. n. 443 del 20 agosto 2020 che, all'art. 2, comma 2, in ottemperanza al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca e del Ministro dell'Istruzione 7 agosto 2020, n. 90, testualmente prevede "Il punteggio del test preselettivo di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) del citato bando di selezione, non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi a



*Università degli Studi della Toscana*  
*Il Rettore*

corso. La graduatoria degli ammessi ai corsi è quindi formata, nei limiti dei posti messi a bando, sommando i risultati delle prove di cui al suddetto art. 6, comma 1, lett. b) e c), del bando di selezione, purché superate ciascuna col conseguimento di una valutazione non inferiore a 21/30, al punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli di cui all'art. 12 del bando di selezione. In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio prevale il candidato anagraficamente più giovane”;

**VISTO**, in particolare, l'art. 13, comma 2, del suddetto bando di selezione, ai sensi del quale “L'Università, con decreto rettorale, accertata la regolarità delle procedure concorsuali, approva gli atti e le sopraccitate graduatorie di merito. Tale decreto, unitamente all'avviso contenente indicazioni relative alle modalità di immatricolazione, verrà pubblicato sul sito web di Ateneo <http://www.unitus.it/> nella sezione TFA Sostegno 2019/2020 e all'Albo Ufficiale dell'Università”;

**VISTO** l'art. 18, del citato bando di selezione che testualmente recita “L'iscrizione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità comporta il pagamento della somma di euro 3.000,00 comprensiva della tassa di ammissione all'esame finale, più l'imposta fissa di bollo di 16 euro ... Per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un grado di istruzione e risultano utilmente collocati nella graduatoria di merito del presente ciclo in un grado loro mancante, l'Ateneo predisporrà dei percorsi abbreviati finalizzati all'acquisizione del titolo e la quota complessiva d'iscrizione ammonta a euro 1.800,00 ... i suddetti importi potranno essere versati in 3 distinte rate di pari importo. La 1ª rata al momento dell'immatricolazione le altre secondo le indicazioni che verranno comunicate con successivo avviso sul sito web di Ateneo <http://www.unitus.it/> nella sezione TFA Sostegno 2019/2020 ... I candidati risultati vincitori in possesso di una disabilità pari o superiore al 66% sono esonerati dal pagamento dell'intera tassa di iscrizione al corso. Ai sensi della normativa vigente sono comunque tenuti al pagamento della marca da bollo da 16 euro quale quota di iscrizione ... Il mancato pagamento della quota di iscrizione entro il termine perentorio che verrà successivamente indicato nel sito web di Ateneo <http://www.unitus.it/> nella sezione TFA Sostegno 2019/2020 comporta la tacita rinuncia all'iscrizione, indipendentemente dalle motivazioni addotte”;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del bando di selezione, tutti i candidati sono stati ammessi con riserva alla procedura concorsuale e che l'Ateneo potrà provvedere, anche dopo l'immatricolazione, alla verifica della veridicità delle autocertificazioni rese dai candidati, procedendo ai conseguenti adempimenti;

**VISTI** gli atti della suddetta Commissione esaminatrice;

**ACCERTATA** le regolarità formale degli atti

**DECRETA**

**Art. 1**

1. Sono approvati gli atti delle selezioni per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, per l'a.a. 2019/2020, dai quali risultano le graduatorie di merito che formano parte integrante del presente Decreto.



DECRETO N. 105/2021

*Università degli Studi della Tuscia*

*Il Rettore*

2. Sono attivate le procedure di immatricolazione ai corsi di formazione in parola per i candidati risultati vincitori nelle citate graduatorie di merito secondo le modalità contenute nell'avviso che verrà pubblicato sul sito *web* di Ateneo <http://www.unitus.it/> nella sezione TFA Sostegno 2019/2020.
3. In caso di collocazione in posizione utile in graduatorie differenti, i candidati, in sede di perfezionamento dell'immatricolazione, devono optare per un solo grado di scuola.
4. Nel caso in cui alcuni degli ammessi al corso non si immatricolino, oppure rinuncino all'immatricolazione, ovvero siano dichiarati decaduti da esso per mancanza dei titoli necessari, subentreranno nel diritto all'immatricolazione i candidati idonei in posizione immediatamente successiva nella relativa graduatoria, sino all'inizio delle attività didattiche.

#### Art. 2

1. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso alla competente Autorità giurisdizionale entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sull'Albo Ufficiale dell'Università oppure presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sull'Albo Ufficiale dell'Università.

Viterbo, 15-02-2021

IL RETTORE  
Prof. Stefano Ubertini